

Ordinanza N. Data di registrazione

5 29/04/2021

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n.131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025";

Dato atto che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi,



altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato una significativa presenza di questo insetto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 01.05.2021 – 31.10.2021, e comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Vista la nota dell'ATS BRIANZA – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria del 28.04.2021 Prot. n.0033929 (ns. Prot. n.2957 del 28.04.2021);

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI E AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, AGLI ASILI NIDO, ALLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI:

NEI MESI INVERNALI:

- Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto:

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI:

- **Non abbandonare** oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, annaffiatoi, lattine, barattoli e simili).
- **Procedere** a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi,ecc...).
- Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere.
- Riempire con sabbia o ghiaia i contenitori di fiori finti dei cimiteri, o svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente.
- **Mettere** nei sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara; in alternativa rimuovere settimanalmente l'acqua contenuta negli stessi.



- **Rimuovere** l'acqua stagnante presente nelle piscine scoperte, o che si accumula sui teli di copertura, durante i periodi d'inattività.
- **Introdurre** pesci larvivori (pesci rossi, carpa, gambusia) nei laghetti, nelle vasche ornamentali e nei vari accumuli di acqua stagnante (piscine inutilizzate e scoperte, cisterne, ecc) presenti nei giardini cortili privati.
- Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art.148 comma 3 del Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.
- Trattare con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 31 ottobre con cadenza ogni 7-10 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc...) da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Il principio attivo consigliato è a base di Bacillus thuringensis, disponibile presso le farmacie, consorzi agrari e negozi specializzati per l'agricoltura. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia.
- Pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida

ORDINA ALTRESI'

A) Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse:
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie.

C) A tutti i conduttori di orti di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.



D) Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare,** nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- **trattare** con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 31 ottobre con cadenza ogni 7-10 giorni) i pozzetti presenti nei piazzali ogni 7-10 giorni da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità e dal principio attivo utilizzato, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia.
- **pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida.

E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ed al Comune, la data e l'ora dell'intervento;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

F) Ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.



Le imprese di cui alla Legge 25.01.1994, n.82 e al D.M. 07.07.1997, n.274, nel periodo 1 Maggio – 31 Ottobre sono temporaneamente esentate dall'obbligo della preventiva notifica all'A.T.S. degli interventi di disinfestazione in generale.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento locale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad **euro 103,00** prevista dall'art. 344 del R.D. 27.07.1934, n.1265.

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, la Polizia Locale che esercita la vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya / Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Il Sindaco GIOVANNA DE CAPITANI / INFOCERT SPA